



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Stazione Unica Appaltante e contratti

DETERMINAZIONE N. 763 del 04/06/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE. CIG BBE86C9B80

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 6 maggio 2025, che attribuisce alla dott.ssa Sabrina Giudici le funzioni di dirigente del Settore "Affari generali e risorse finanziarie";

ATTESO che:

- in data 22 ottobre 2025 è stato notificato al dipendente n. 1388 di matricola informazione di garanzia e avviso di conclusione delle indagini relativamente al procedimento penale n. 517/2025 R.G.N.R presso il Tribunale di Sondrio;
- in data 22 ottobre 2025 è stato notificato al dipendente n. 2544 di matricola informazione di garanzia e avviso di conclusione delle indagini relativamente al procedimento penale n. 517/2025 R.G.N.R presso il Tribunale di Sondrio;
- il procedimento penale trova la propria causa nel ruolo rivestito dai dipendenti di che trattasi all'interno dell'ente;
- il Presidente della provincia con propria deliberazione n. 207, del 23 ottobre 2025, ha stabilito di assumere a carico della provincia ogni onere di difesa relativo al procedimento a carico dei dipendenti fermo restando che, in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per atti connessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà gli oneri tutti gli oneri sostenuti per la difesa;
- con determinazione n. 1532, in data 20 novembre 2025 questo ente ha nominato quale difensore del dipendente avente matricola n. 2544 l'avvocato Paolo De Zan;
- con determinazione n. 1533, in data 20 novembre 2025 questo ente ha nominato quale difensore del dipendente avente matricola n. 1388 l'avvocato Michele Diasio;
- gli anzidetti avvocati con nota in data 22 maggio 2026, acquisita al protocollo dell'ente al numero 17597, hanno comunicato la necessità di procedere alla nomina di un consulente tecnico di parte al fine di produrre in giudizio un elaborato che possa efficacemente contrastare gli assunti contenuti nella consulenza del pubblico ministero;

RITENUTO opportuno e necessario al fine di tutelare e sostenere le ragioni difensive dei due dipendenti dell'ente e di riflesso l'operato dell'amministrazione provvedere alla nomina di un consulente tecnico di parte;

CONSIDERATO che all'art. 43 del CCNL comparto enti locali del 23 febbraio 2026 e all'art. 24 del CCNL dirigente del 16 luglio 2024 è previsto che *"L'ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio.....omissis....."*;

VISTA la normativa di riferimento e l'evoluzione giurisprudenziale in materia e preso atto del principio secondo cui la "consulenza tecnica" in processo è stata considerata tra le spese processuali per cui l'incarico al consulente tecnico di parte viene ricondotto nella categoria "dei servizi legali";

ATTESO che da ultimo il MIT con parere 2766/2024 ha confermato la piena assimilabilità dell'incarico di consulenza tecnica di parte conferito nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, purché non avente carattere continuativo e sistematico, ai servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h del d.lgs n. 36/2023 riconducendolo al novero dei contratti esclusi;

VISTI il combinato disposto degli art. 13 e 56 del d.lgs n. 36/2023 i quali prevedono che per gli affidamenti di incarichi di servizi legali (tra i quali rientra appunto la nomina del consulente tecnico di parte) in procedimenti giudiziari non si applicano le disposizioni del codice degli appalti relativi ai settori ordinari, restando tuttavia detti affidamenti sottoposti ai principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice ovvero il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

ATTESO che:

- è stato interpellato il geologo Gaetano Conforto – STUDIO GEO 3 di Conforto Gaetano e Grassi Danilo, via Bosatta, 4, Sondrio, P.I. 00633540141, individuato nel rispetto dei principi sopra richiamati quale tecnico di elevata competenza nella specifica materia da cui trae origine il contenzioso, il cui profilo professionale lo rende idoneo allo svolgimento dell'incarico, il quale si è reso disponibile ad effettuare le prestazioni richieste per il corrispettivo onnicomprensivo di € 6.092,16;
- gli anzidetti dipendenti hanno comunicato, con note acquisite al protocollo dell'ente al n. 18530 del e n. 18708 del 1° giugno 2026 il proprio gradimento per il tecnico individuato;

RILEVATO che il preventivo del dottor Conforto del 28 maggio 2026, acquisito al protocollo dell'ente al numero 18513, risulta congruo e competitivo, in considerazioni delle prestazioni da svolgere e del valore della causa, nonché delle tariffe professionali;

VISTO il *curriculum vitae* dal quale si evince che lo stesso è tecnico di comprovata esperienza, nonché in possesso delle specifiche competenze richieste per lo svolgimento della presente attività che si sostanzia nell'affidamento di incarico di CTP nel procedimento penale avanti il Tribunale di Sondrio R.G. n. 517/2025;

DICHIARATA l'assenza di conflitti d'interesse in capo al responsabile e al dirigente di questo servizio che hanno curato l'istruttoria del provvedimento secondo l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

DATO ATTO:

- che la delibera n. 585/2023 dell'ANAC, adottata in riferimento al nuovo Codice Appalti, ha chiarito che i servizi legali ex art. 56, comma 1 lett. h), debbono intendersi assoggettati ai soli obblighi di tracciabilità;
- che il pagamento della prestazione professionale verrà effettuato previa verifica del suo esatto adempimento esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13;
- che al solo fine della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010 e s.m.i. è stato richiesto il CIG n. BBE86C9B80 ;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del consiglio provinciale n. 8 in data 27.03.2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione del consiglio provinciale n. 13 in data 31.03.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del consiglio provinciale n. 31 in data 29.07.2025 è stata approvata la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione del consiglio provinciale n. 36 del 27.10.2025 di ratifica della deliberazione del presidente n. 179/2025 ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027 ai sensi dell'articolo 175 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione del presidente n. 69 in data 02.04.2025 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027, successivamente aggiornato con deliberazione del presidente n. 137 in data 30.07.2025;
- la deliberazione del presidente della Provincia n. 93 del 20.05.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e s.m.i.;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

VISTA l'allegata scheda contabile riguardante gli impegni di spesa;

DETERMINA

1. le ragioni in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare l'incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento penale pendente avanti il tribunale di Sondrio R.G.N.R. n. 517/2025 al geologo Gaetano Conforto – STUDIO GEO 3 di Conforto Gaetano e Grassi Danilo, via Bosatta, 4, Sondrio, P.I. 00633540141, individuato nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt.li 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, quale professionista idoneo allo svolgimento del presente incarico per l'importo di € 6.092,16 comprensivo di IVA e cassa geologi;
3. di impegnare, in ragione del suddetto preventivo, la somma di € 6.092,16 al capitolo 103229 del bilancio in corso;
4. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio online dell'ente e sul sito istituzionale sotto la voce "Amministrazione trasparente";
5. dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile.

Il Dirigente
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente